

Elena Arcucci

Da: Luigi Cajazzo
Inviato: domenica 23 febbraio 2020 13:56
A: g.ruocco@sanita.it
Oggetto: Fwd: DISPOSIZIONI PER LA REGIONE LOMBARDIA
Allegati: image001.gif; ATT00001.htm; DISPOSIZIONI PER LA REGIONE LOMBARDIA 3.docx; ATT00002.htm

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Luigi Cajazzo <Luigi_Cajazzo@regione.lombardia.it>
Data: 23 febbraio 2020 13:45:39 CET
A: "angelo.borrelli@protezionecivile.gov.it" <angelo.borrelli@protezionecivile.gov.it>, "coordinamento.emergenza@protezionecivile.gov.it" <coordinamento.emergenza@protezionecivile.gov.it>
Oggetto: **DISPOSIZIONI PER LA REGIONE LOMBARDIA**

Come da accordi , si invia proposta di ordinanza di Regione Lombardia.

Cordiali Saluti

DISPOSIZIONI PER LA REGIONE LOMBARDIA DA ADOTTARE CON DPCM AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE DEL 22/02/2020

Allo scopo di evitare la diffusione del CoVid 19, il territorio della Regione Lombardia viene classificato in due fasce di rischio, denominate zona gialla e zona rossa, cui conseguono due differenziati regimi di prevenzione.

L'identificazione delle zone rossa e gialla è effettuata dalla Regione Lombardia sulla base dell'andamento epidemiologico.

A. Nella **zona rossa** vengono attuate le disposizioni di cui all'art.1 comma 2 del Decreto Legge del 22/02/2020 dalla lettera a) alla lettera n), ovvero:

- a) divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area;
- b) divieto di accesso al Comune o all'area interessata;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- k) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- l) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all'articolo 3;

m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;

n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all'articolo.

Per il personale sanitario e dei servizi essenziali, verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

B. Nella **zona gialla** vengono attuate le disposizioni di cui alle lettere c) d) e) f) i) dell'art.1 comma 2 del Decreto Legge del 22/02/2020, ovvero:

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.

Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

-bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

- per le fiere, si dispone la chiusura.

Per quanto riguarda il punto k) (previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale), la misura verrà adottata in modo condizionato alla disponibilità dei DPI o all'adozione di idonee misure di cautela, che deve essere comunque assicurata dagli esercenti.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.



Regione
Lombardia

Il Presidente

Regione Lombardia
Giunta

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Protocollo A1.2020.0080104 del 28/02/2020

Al

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - PROF. GIUSEPPE CONTE
Email: presidente@pec.governo.it

MINISTRO DELLA SALUTE - ON.
ROBERTO SPERANZA
Email: seggen@postacert.sanita.it

MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO - ON. STEFANO
PATUANELLI
Email: segr.min@pec.mise.gov.it

MINISTRO DELL'INTERNO - PREFETTO
LUCIANA LAMORGESE
Email: gabinetto.ministro@pec.interno.it

CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE -DR. ANGELO
BORRELLI
Email: protezionecivile@pec.governo.it

Oggetto : Urgente - Proposte misure contenimento della diffusione del Coronavirus

Gentilissimi,

Regione Lombardia, con la nota trasmessa ieri, ha richiesto il sostanziale mantenimento, per la settimana dal 2 all'8 marzo delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus valide per questa settimana, già adottate con il decreto del 23 febbraio 2020 per i comuni del basso lodigiano e con l'ordinanza per il resto del territorio regionale.



La presente richiesta nasce dalle evidenze raccolte a partire dall'andamento epidemiologico dei casi (vedi report Allegato 1) che non registra remissioni anche considerando esclusivamente i casi positivi sintomatici.

L'analisi di queste evidenze ci ha portato a proporre uno specifico piano di azione, presentato nelle sue linee strategiche nell'Allegato 2.

Allego, infine, una proposta di integrazione della disposizione relativa ai centri commerciali di cui alla lettera j) dell'ordinanza del 23 febbraio del 2020, anche alle medie e grandi strutture di vendita comunque denominate ad eccezione degli esercizi di vendita di generi alimentari.

Tale necessità risponde all'esigenza di evitare il più possibile gli assembramenti di persone in esercizi sostanzialmente analoghi ai centri commerciali.

Resto in attesa di un riscontro e vi porgo un cordiale saluto.

Attilio Fontana

6

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.